

Convenzione tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e la società "Villa Oasi" S.r.l. che gestisce la R.S.A. Villa Oasi per i servizi di assistenza sanitaria e socio-assistenziale ad ospiti anziani non autosufficienti dall'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Tra la società Villa Oasi S.r.l. con sede a Chiesanuova in Via G. Causetta, 26 cod. operatore SM 5762 che gestisce la RSA Villa Oasi di Chiesanuova, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Berardi Nicola.

E

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (in seguito I.S.S.) con sede a San Marino in via Scialoja 20 Cailungo - Borgo Plaggiore — Repubblica di San Marino, nella persona del suo legale Rappresentante, Dott. Francesco Bevere;

visto quanto disposto dalla Delibera del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale del 29 settembre 2022 n. 7,

SICONVIENE E S1STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Affidamento in gestione dei servizi in favore delle persone assistite dall'Istituto per la Sicurezza Sociale per ospiti anziani non autosufficienti o affetti da demenza senile. L'erogazione dei servizi dovrà garantire una risposta complessiva ed appropriata ai bisogni socio-assistenziali e sanitari degli ospiti. I posti letto saranno resi a disposizione dalla Casa Protetta/RSA su richiesta dell'UOC — Assistenza Residenziale Anziani dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 2 - Tipologia dei servizi e numero posti

- CASA PROTETTA/R. S.A. : Vengono resi disponibili fino ad un massimo di 8 posti residenziali protetti per anziani non autosufficienti.
- I pazienti inseriti in struttura dalla U.O.C. di Salute Mentale nel momento in cui la sintomatologia psicopatologica è residuale e prevalgono i bisogni assistenziali, e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età, attraverso appropriata documentazione clinica e sociale a cura della U.O.C. sopracitata, dovranno essere ricompresi nel numero dei posti previsti per utenti anziani, fatta salva la possibilità di superare temporaneamente il limite, in attesa che si liberino i posti necessari.

Art. 3 - Modalità di accesso e presa in carico

La Struttura Convenzionata al momento dell'ingresso dell'Ospite dovrà mettere a disposizione dell'Ospite e dei suoi Familiari, il regolamento di gestione e/o la carta dei servizi. Sarà, inoltre, necessario informare sia l'Ospite che i suoi Familiari sulla gestione delle prestazioni complessive offerte e sulle prestazioni comprese nella retta oggetto della presente Convenzione.

Art. 4 - Livelli di Assistenza Garantiti



Dovranno essere assicurati dall'ente gestore, oltre al coordinamento della struttura, l'assistenza medica, l'assistenza infermieristica, l'assistenza riabilitativa, l'assistenza di base e l'attività di animazione in seguito meglio dettagliate.

4.1 La Direzione della struttura dovrà essere garantita dalla presenza di un Coordinatore;

4.2 L'Ente Gestore si impegna ad assicurare l'Assistenza Medica agli Ospiti inviati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale;

4.3 Il Coordinamento delle prestazioni a rilievo socio-assistenziale dovrà essere garantito attraverso la presenza di un RAA;

4.4 Dovrà essere assicurata l'Assistenza Infermieristica agli ospiti 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

4.5 Sarà assicurata l'Assistenza di Base garantendo la presenza di personale con qualifica OTA/OSS mantenendo un rapporto di almeno uno (OTA/OSS) ogni 2,5 ospiti presenti. Il numero degli ospiti nella determinazione del parametro va calcolato considerandone la media di presenze mensili;

4.6 L'Assistenza Riabilitativa sarà assicurata attraverso trattamenti fisioterapeutici riabilitativi giornalieri eseguiti da un fisioterapista;

4.7 L'Attività di Animazione dovrà essere svolta quotidianamente da un Animatore professionista. L'Ente Gestore si impegna a fornire tutti i programmi ed il materiale illustrativo da sottoporre ai responsabili dell'UOC Assistenza residenziale Anziani. Tale documentazione permetterà all'ISS di valutare in quali modalità l'attività di animazione sarà effettivamente svolta;

4.8 Dovrà essere assicurato dall'Ente Gestore un servizio di Podologia agli Ospiti;

4.9 L'Ente Gestore si impegna ad adottare in via sistematica piani individuali di assistenza e programmi di attività per gruppi di Ospiti;

4.10 Servizio di cura alla persona —parrucchiera.

Art. 5 - Modalità di acquisizione del personale per l'Assistenza Infermieristica, per l'Assistenza di Base e per l'Assistenza Riabilitativa

L'Ente Gestore dovrà garantire il personale infermieristico e per l'assistenza di base, acquisito con le modalità di seguito indicate:

- Personale alle dipendente dell'Ente Gestore;
- Personale dipendente da Cooperative o Ditte o con forme contrattuali previste dalla normativa regionale.

Art. 6 - Fornitura di presidi sanitari e del servizio di lavanderia

L'Ente Gestore si impegna a garantire la fornitura di tutti quei presidi sanitari ordinariamente necessari all'ospite durante il soggiorno presso la struttura compresi pannoloni, traverse e salviette monouso.

L'Ente Gestore si impegna, inoltre, alla fornitura del servizio di lavanderia per gli indumenti intimi e di vestiario personale.



Art. 7 - Assistenza Farmaceutica

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, mediante il proprio Servizio Farmaceutico e sotto la responsabilità della UOC —Assistenza residenziale anziani, provvederà alla fornitura dei farmaci con esclusione dei presidi per l'incontinenza. I farmaci verranno consegnati con cadenza mensile attraverso il Medico della Casa di Riposo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in base alla prescrizione ed alla posologia indicata su ricetta dal Medico della Struttura convenzionata. I farmaci necessari a fronte di terapie urgenti, la cui necessità insorge oltre la richiesta mensile, saranno forniti dall'Ente Gestore e rimborsati dall'I.S.S dietro richiesta scritta da parte della Struttura convenzionata.

Art. 8 - Esami Strumentali, Diagnostico Terapeutici e Ricoveri Ospedalieri

Le richieste per esami strumentali, diagnostico-terapeutici e per ricoveri in struttura ospedaliera pubblica dovranno essere effettuate dal Medico della Struttura convenzionata ed autorizzate dal Medico dell'UOC —Assistenza residenziale Anziani dell'ISS.

Dovrà essere seguita la seguente procedura :

1. Le richieste potranno essere autorizzate per esami diagnostici, controlli conseguiti a terapie in atto, per controlli periodici e per ricoveri ospedalieri.
2. Gli esami ed i ricoveri ospedalieri dovranno essere eseguiti presso l'ISS. I prelievi verranno effettuati presso la struttura dal personale infermieristico presente e trasportati in apposito contenitore presso la U.O.C. Medicina trasfusionale patologia clinica (laboratorio analisi) dell'ISS entro le ore 9 dello stesso giorno dall'effettuazione del prelievo. Il ritiro dei referti è a carico della struttura convenzionata. I referti dovranno essere conservati nelle cartelle cliniche degli ospiti.

Art. 9 - Fornitura Ausili Sanitari

L'Istituto per la Sicurezza Sociale fornirà alla struttura, quali Ausili Sanitari, esclusivamente i materassi antidecubito previa autorizzazione del Medico della Casa di Riposo e dell'UOC Assistenza residenziale Anziani — della Repubblica di San Marino. Qualsiasi altro ausilio sanitario sarà a carico della Struttura Convenzionata.

Art. 10 - Trasporto degli ospiti

L'Ente Gestore si impegna a trasportare l'Ospite nella struttura ospedaliera più vicina nel caso in cui sia richiesto un ricovero in regime di urgenza, i cui costi saranno a carico dell'I.S.S.

I trasporti secondari, nel caso in cui l'Ospite necessiti di trasporto tramite ambulanza, dovranno essere preventivamente concordati con l'UOC —Assistenza residenziale Anziani. Sarà necessaria una preventiva richiesta del Medico della Struttura convenzionata che dovrà essere necessariamente autorizzata dal Medico della Casa di Riposo della Repubblica di San Marino con costi a carico dell'I.S.S.

Si precisa che eventuali trasporti secondari per gli Ospiti che non necessitano di Ambulanza sono da considerarsi carico dell'Ospite stesso.

Art. 11 - Utenze Telefoniche

La spesa per l'uso del telefono in camera sarà a carico dell'Ospite.



Art. 12 - Retta giornaliera

A fronte delle prestazioni garantite dall'Ente Gestore ed espressa mente indicate nella presente convenzione l'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a corrispondere una retta giornaliera onnicomprensiva pro capite/pro die pari a € 93,00 per i giorni di effettiva presenza degli ospiti. Nel conteggio dei giorni di effettiva presenza non andranno conteggiate le giornate di ingresso e di uscita.

La retta giornaliera, sopra indicata, sarà adeguata annualmente in base all'andamento del costo della vita indicato dall'ISTAT.

Art. 13 - Assenze e dimissioni degli Ospiti

In caso di assenza temporanea dell'Ospite dalla Struttura Convenzionata la retta giornaliera viene ridotta del 50% a partire dal secondo giorno di assenza fino al giorno precedente al rientro.

In caso di dimissione volontaria dell'Ospite Anziano dalla struttura dovrà essere fornito dall'UOC Assistenza residenziale Anziani, un preavviso di almeno 5 giorni.

La Struttura convenzionata non potrà dimettere un ospite di sua iniziativa senza un preavviso, da inviare per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 20 giorni prima dalla data prevista per la dimissione. Il preavviso dovrà essere inviato sia all'UOC —Assistenza residenziale Anziani, sia ai familiari dell'Ospite.

Art. 14 - Pagamento

Il pagamento della retta giornaliera e degli eventuali rimborsi previsti dalla presente convenzione verrà corrisposto a 90 giorni fine mese dalla data di protocollo di ricevimento della fattura. Gli importi indicati in fattura sono da intendersi IVA esclusa. Le fatture di cui sopra dovranno essere debitamente corredate dai seguenti documenti giustificativi, in mancanza dei quali non si potrà dar luogo ai pagamenti:

1. Elenco mensile delle presenze degli ospiti convenzionati;
2. Indicazione dei farmaci e del loro importo anticipati dalla Struttura Convenzionata per conto dell'ISS a fronte di terapie urgenti;
3. Nota di tutte le spese di cui la struttura chiede il rimborso.

Art. 15 - Verifiche, controlli e risoluzioni contrattuali

L'ISS, in qualità di committente, si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento e/o all'occorrenza, con gli interventi di controllo e vigilanza ritenuti necessari, il rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione. L'ISS si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere a suo insindacabile giudizio il rapporto per inadempimento qualora si rilevasse che la struttura convenzionata non svolge il servizio nel rispetto del regolamento e della presente convenzione. In case di risoluzione, l'Ente Gestore deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione dello stesso.

Art. 16 - Responsabilità per danni

Eventuali danni a persone o cose, nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, è attribuita All'Ente Gestore per fatti ad esso imputabili, anche in relazione All'attività svolta dagli operatori.

Art. 17 - Tutela dei dati personali



Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 171/2018 e s.m. e i.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali ed in particolare del fatto che gli stessi verranno trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 della Legge n. 171/2018.

Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n.171/2018 e saranno conservati per il tempo *ex legge* previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressa mente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 5 e 13 dell a L. 171/2018.

Art. 18 — Durata

La presente convenzione decorre, sanatoria 05 settembre 2022 ed ha validità fino al 04 settembre 2023 (UN ANNO). Successivamente potrà essere rinnovata di anno in anno. La presente convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 - Norme finali

Si conviene che, per qualsiasi azione nascente dalla presente convenzione, il Foro competente sarà quello della Repubblica di San Marino.

Letto firmato e sottoscritto.

Repubblica di San Marino,

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Dott. Francesco Bevere 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE

Dott. ****


Via Giovanni di Caserta, 26
47894 Chiesanuova (RSM)
Tel. 0549 99 80 79
Cod. Ident. SM 05762